

1948

CONTRATTO COLLETTIVO NORMATIVO SALARIALE
PER I DIPENDENTI DI AZIENDE CASEARIE PER
L'ANNO 1948

.....Omissis

Art. 8

IMPONIBILE DI MANO D'OPERA = Il numero delle opere da adibirsi nei caseifici, in considerazione dell'attuale disoccupazione esistente in provincia e delle esigenze della lavorazione, rispetto al latte elaborato, è il seguente :

- da q.li. 600 a 900 : un casaro e un apprendista (dai 14 ai 16 anni) ;
- " " 901 a 1250 : un casaro e un uomo di seconda categoria (dai 16 ai 20 anni) ;
- " " 1251 a 1850 : un casaro e un uomo di prima categoria, superiore ai 20 anni ;
- " " 1851 a 2300 : un casaro, un uomo di prima categoria, e uno di seconda ;
- " " 2301 a 3000 : un casaro e due uomini di prima categoria ;
- " " 3001 a 3450 : un casaro, due uomini di prima categoria e un apprendista ;
- " " 3451 a 5000 : un casaro, un uomo di prima categoria e due di seconda .

Sopra i limiti di q.li. 5.000 annui, per ogni 1.700 q.li. lavorati in più, l'aggiunta di un operaio di prima categoria.

Per i caseifici di montagna e per quelli di pianura senza suini:

- da q.li. 600 a 900 : un casaro ;
- " " 900 " 1500 : un casaro e un apprendista ;
- " " 1501 a 2100 : un casaro e un uomo di seconda categoria ;
- " " 2101 a 3200 : un casaro, un uomo di seconda categoria e un apprendista ;
- " " 3201 a 4500 : un casaro, due uomini di prima e un apprendista .

Oltre i q.li. 4.500 annui, un operaio di prima categoria ogni 1.700 q.li. di latte in più .

DICHIARAZIONE A VERBALE: Agli effetti dell'imponibile di mano d'opera, la zona alta di Marano viene ammessa a godere degli stessi benefici previsti per la montagna.

Art. 9

ORARIO DI LAVORO = Per la particolare esigenza della trasformazione del latte in formaggio grana, il lavoro nel caseificio non è soggetto a limitazione di orario.

Art. 10

RETRIBUZIONE DELLA MANO D'OPERA = Il salario mensile da corrispondere ai dipendenti da aziende casearie, viene determinato, per l'annata 1948, come segue :

CAPO CASARO.....	£. 13.500
OPERAIO DI PRIMA CATEGORIA.....	" 10.000
OPERAIO DI SECONDA CATEGORIA.....	" 8.700
APPRENDISTA.....	" 6.000

Il salario base e l'indennità di contingenza verranno corrisposti secondo le norme di carattere generale.

Le retribuzioni di cui sopra sono state fissate presupponendo che il latte sia consegnato dai produttori direttamente al caseificio.

Le parti confermano che i salari dovranno essere riferiti alle qualifiche in base ai quantitativi di latte lavorato nel caseificio. Le indennità di contingenza invece dovranno essere riferite all'età di ciascun lavoratore, ragguagliata a 26 giorni mensili.

Art. II

COMPENSI AL CAPO CASARO = A compensazione dell'illimitato orario di lavoro festivo e feriale, riposo compensativo, feste infrasettimanali e ferie e della custodia patrimoniale dell'azienda, al capo casaro viene concesso gratuitamente quanto segue :

- a) - casa igienica ad uso abitazione per sé e famiglia, con annessi rustici ;
- b) - latte, burro, sale e legna per il ristretto consumo familiare;
- c) - formaggio grana Kg. 20 (venti) globali annui ;
- d) - pollaio con diritto di tenere non più di 20 galline e non più di due covate di novelli, limitatamente a 20 ciascuna.
Per quei caseifici che non hanno allevamento di suini, i capi di pollame non avranno limitazione purchè custoditi entro il recinto;
- e) - per i caseifici che hanno l'allevamento e l'ingrasso dei suini, il capo casaro avrà diritto di scegliere un suino del peso di Kg.150/180 che l'azienda gli cederà con la riduzione del 30 % (trenta per cento) sul prezzo di mercato. Per quei caseifici che non hanno suini, sarà fornito dall'azienda il porcile e lo siero occorrente per l'allevamento e l'ingrasso del suino per uso familiare.

Art. I2

COMPENSI AGLI ALTRI DIPENDENTI = L'azienda casaria concederà gratuitamente al personale dipendente, esclusi i famigliari del casaro :

- a) - mezzo litro di latte al giorno ;
- b) - un Kg. di burro al mese per i non conviventi col casaro ;
- c) - Kg. 4 di burro per ciascun dipendente, escluso il casaro e i suoi famigliari, a fine lavorazione.

I caseifici che non potranno o non vorranno concedere i compensi di cui sopra, dovranno corrisponderli in contanti.

Art. 13

MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO, ecc. - A tutti i dipendenti dei caseifici, escluso il capo casaro, a titolo di ore straordinarie, feriali, festive e notturne, mancato riposo compensativo, festività nazionali, infrasettimanali, gratifica natalizia, ferie, indennità di licenziamento e di ogni e qualsiasi istituto derivi esse da obbligo contrattuale o di legge, verrà corrisposta una maggiorazione del 45 per cento da calcolarsi sul salario base e sulla indennità di contingenza.

DICHIARAZIONE A VERBALE. - Le eventuali maggiorazioni dell'indennità di caro pane dovranno essere aggiunte in percentuale corrispondente, a partire dal 1° agosto 1948.

Art. 14

PREMIO PER L'ALLEVAMENTO DEI SUINI = L'azienda casearia concederà al personale dipendente per l'allevamento dei suini un premio pari al 7 % (sette per cento) sull'utile netto ricavato dalla vendita da ripartirsi; Il 4 % (quattro per cento) al capo casaro; il 3 % (tre per cento) agli altri dipendenti in parti uguali. Sono ammessi accordi fra le parti semprechè il premio che verrà corrisposto ai dipendenti non sia inferiore a quello sopra fissato.

Art. 15

PREMIO PER LA BUONA RIUSCITA DEL FORMAGGIO = L'azienda concederà al capo casaro un premio di £. 15 per ogni qle. di latte lavorato a per partite di formaggio dall'86 %-per cento-(compreso) al 90 per cento scelto O-I e £. 2 in più per ogni un per cento dal 90 al 100 per cento.

.....Omissis

Art. 17

DISDETTA AL CAPO CASARO = La disdetta al capo casaro che l'azienda non intenda confermare per l'anno successivo, deve essere data entro il 25 dicembre di ogni anno a mezzo di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno. Mancando la disdetta nel termine stabilito, il capo casaro si intenderà riconfermato per l'anno successivo.

Per i caseifici sociali e cooperativi, esclusi i caseifici industriali, la disdetta al capo casaro deve essere data spiegando i motivi del licenziamento. Il Capo casaro regolarmente disdettato dovrà ritenersi sciolto dal rapporto di lavoro e sgombrare la casa e annessi rustici entro il 25 marzo successivo.

DICHIARAZIONE A VERBALE = La notifica di disdetta al capo casaro non deve formare oggetto da parte dell'azienda casearia per stipulare condizioni salariali ed economiche meno vantaggiose per il lavoratore di quelle fissate dal contratto di lavoro in corso o da quello per l'anno successivo.

Art. 21

INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL CAPO CASARO = In caso di risoluzione del rap

porto di lavoro, al capo casaro spetterà una liquidazione nella seguente misura :

- giorni tre per ogni anno di servizio prestato, divisibile in dodicesimi.

..... Omissis



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



SPECCHIO PAGA ANNATA CASEARIA 1948 PER IL CAPO CASARO PRATIZZOLI NARCISO
DIPENDENTE DEL CASEIFICIO SOCIALE TADESCA DI
CONCORDIA

: : : : :

Paga base L. 13.500 mensili x 12 =	L. 162.000
Contingenza L. 13.468 " x 12 =	" 161.616
Festività nazionali	" 7.660
Gratifica natalizia	" 26.968
Premio buona riuscita formaggio	" 75.200
Caro pane	" 8.640
Utile suini 4% L. 520.000 =	" 20.800
Assegni familiari	" 61.584

Totale L. 254.468

Compenso dovuto alla moglie per il governo dei suini :
mesi 3 x 31.615 = L. 94.845

